



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Comitato di Sorveglianza del POR FSE Basilicata 2014-2020

Regolamento Interno

approvato nella seduta del 16 giugno 2015

ART. 1 COMPOSIZIONE	3
ART. 2 COMPITI.....	4
ART. 3 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	5
ART. 4 PROCEDURA SCRITTA	6
ART. 5 SEGRETERIA TECNICA.....	6
ART. 6 TRASPARENZA E COMUNICAZIONE.....	6
ART. 7 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO/ NORME ATTUATIVE	7
ALLEGATI.....	7

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PO FSE 2014-2020 DELLA REGIONE BASILICATA

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale FSE Basilicata 2014-2020 (in seguito denominato anche "Comitato")

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.926/2014 di presa d'atto della Proposta Programmatica del PO FSE Basilicata 2014-2020;

VISTO l'accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, e, in particolare le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;

VISTO il Programma Operativo F.S.E. Basilicata 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP016 approvato con Decisione della Commissione europea n C(2014) 9882 final del 17 dicembre 2014;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 71 del 20 gennaio 2015 che prende atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea C(2014) 9882 finale di adozione del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, così come proposto alla CE con la D.G.R. n.926/2014 e modificato dall'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020, su mandato della Giunta, nel corso della procedura di adozione di cui all'art. 29 del Reg. UE 1304/2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 141 del 10 febbraio 2015 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale FSE Basilicata 2014-2020;

d'intesa con l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FSE Basilicata 2014-2020;
ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

ART. 1 COMPOSIZIONE

In conformità alle disposizioni comunitarie ed in particolare all'art. 48 del regolamento (UE)1303 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sulla base di quanto previsto dall'Accordo di Partenariato, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, il Comitato di Sorveglianza del PO FSE BASILICATA 2014 - 2020 di seguito denominato anche Comitato - istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 141 del 10 febbraio 2015 (Allegato 1) , è composto come segue:

- Autorità di gestione del PO FSE Basilicata 2007-2013 e del PO FSE Basilicata 2014-2020;
- Direttore Generale del Dipartimento Politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca della Regione Basilicata;
- rappresentanti dei Dipartimenti dell'Amministrazione Regionale titolari di interventi finanziati a valere sul PO FSE Basilicata 2007-2013 e 2014-2020 tra cui: Dipartimento Politiche della persona, Dipartimento Programmazione e Finanze;
- Gli Organismi intermedi del PO FSE Basilicata 2007-2013 e gli eventuali Organismi intermedi del PO FSE Basilicata 2014-2020;
- Rappresentanti del Comitato di Partenariato di cui all'art. 5 del Reg Ce 1303/2013 e dell'art. 4 del Reg Ce 240/2014 identificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1594 del

22 dicembre 20146 così individuati: 6 soggetti appartenenti alle Parti Istituzionali , 9 soggetti appartenenti alle Parti economiche e sociali, 1 soggetto appartenente agli organismi che rappresentano la Società civile ;

- Il Ministero dello sviluppo economico/ Agenzia per la Coesione territoriale capofila dei Fondi ESI;
- Il Ministero dell'economia e finanze – IGRUE;
- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, capofila del Fondo sociale Europeo;
- Autorità ambientale regionale;
- Autorità per le politiche di genere / pari opportunità – Consigliera pari opportunità;
- Un rappresentante Sistema Universitario Regionale/ Conferenza dei Rettori Università Italiane (se non già individuato tra i Rappresentanti del Comitato di partenariato identificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1594/2014);
- Rappresentante dell'ufficio scolastico regionale (se non già individuato tra i Rappresentanti del Comitato di partenariato identificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1594/2014);

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato.

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.

La composizione del Comitato può essere modificata su proposta del Comitato medesimo.

Ai lavori del Comitato partecipano a titolo consultivo:

- Un rappresentante della Commissione Europea -DG Occupazione;
- Un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Autorità di gestione dei POR Basilicata FESR, FEP e FEASR;
- Autorità di gestione dei PON cofinanziati dal FSE;

Partecipano ai lavori del Comitato in qualità di invitati permanenti:

- L'Autorità regionale di Certificazione del FSE;
- L'Autorità regionale di Audit del FSE.

Ai lavori del Comitato potranno prendere parte in qualità di invitati permanenti o per la trattazione di specifici punti, i Dirigenti degli Uffici regionali e i rappresentanti di soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del Programmi Operativi FSE 2007-2013 e 2014-2020, su specifica convocazione dell'Autorità di Gestione.

I Componenti del Comitato, per i quali non è possibile escludere totalmente la situazione di conflitto di interesse, in quanto ricoprono incarichi di dirigente in organismi direttamente fruitori di interventi cofinanziati dal FSE e/o hanno rapporti di lavoro o consulenza con gli stessi, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni riguardanti: l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, da tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti d'interesse.

ART. 2 COMPITI

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tal fine svolge i compiti indicati negli articoli 49 e 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013, quelli indicati nell' AP Italia 2014-2020 (ALLEGATO: Elementi salienti proposta di SIGECO), e quelli previsti dal presente regolamento interno.

Il Comitato assolve, in particolare ai seguenti compiti:

Esamina

- ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
- i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
- l'attuazione della strategia di comunicazione;
- l'esecuzione dei grandi progetti;
- l'attuazione dei piani d'azione comuni;

- le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
- le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
- lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante non soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo;
- gli strumenti finanziari.

Esamina e approva:

il Regolamento Interno del Comitato di Sorveglianza

la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni e, se del caso, i risultati della verifica di conformità sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri;

le relazioni di attuazione annuali e finali;

il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'articolo 114, paragrafo 1;

la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;

eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.

Svolge attività di sorveglianza:

sulle forme di intervento a titolarità della Regione Basilicata relative al periodo di programmazione 2007-2013, riprendendo integralmente quanto declinato ai punti precedenti in riferimento al Po FSe 2014-2020. In particolare, in relazione alle confluite competenze del Comitato di Sorveglianza 2007-2013, come da D.G.R. n. 141 del 10 febbraio 2015, il Comitato di Sorveglianza del PO FSE Basilicata 2014-2020 sorveglia e valuta i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, esamina ed approva le relazioni di esecuzione annuale e finale. All'uopo potranno essere invitati alla discussione su questi argomenti, oltre agli Organismi Intermedi del Po FSE Basilicata 2007-2013, già membri di diritto del Comitato, le Amministrazioni e gli Organismi interessati membri del Comitato del POR 2007-2013, qualora non presenti nel Comitato di Sorveglianza del POR 2014-2020.

L'Autorità di Gestione del POR sottopone al Comitato di Sorveglianza, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica del PO FSE Basilicata, ai fini del successivo inoltro alla Commissione Europea che, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica ufficiale da parte dello Stato italiano, assume la relativa decisione.

ART. 3 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Il Comitato è convocato almeno una volta l'anno, su iniziativa della Presidenza del Comitato o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei membri è presente ai lavori.

In caso di impedimento, da comunicare almeno nei tre giorni lavorativi antecedenti la riunione, ciascuno dei membri può essere sostituito da un membro supplente o da un delegato appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.

Il membro designato che dovesse incorrere, per due volte, nell'inadempimento della comunicazione nei tempi previsti, verrà sostituito in via definitiva dal soggetto rappresentato.

Con riferimento ai Rappresentanti del Comitato di Partenariato identificato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1594/2014, in caso di inadempimento della comunicazione nei tempi previsti, ripetuto due volte, sarà lo stesso soggetto rappresentato ad essere sostituito in via definitiva dal Comitato citato.

Su iniziativa della Presidenza del Comitato, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni centrali e della Commissione Europea.

La Presidenza del Comitato stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.

In casi di urgenza motivata, la Presidenza del Comitato può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I membri del Comitato ricevono la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, almeno tre settimane prima della riunione.

L'ordine del giorno definitivo e ogni altro documento di lavoro vengono trasmessi per posta elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione o resi disponibili su una pagina web regionale previo comunicazione a mezzo e-mail. E' fatto carico a tutti i componenti del Comitato di Sorveglianza di comunicare alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e l'indirizzo postale cui inviare eventuale documentazione.

La Presidenza può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione.

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso.

La Presidenza del Comitato, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare la deliberazione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

Al termine della riunione sarà fornita la sintesi delle decisioni assunte.

I verbali delle riunioni debbono riportare oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro un mese dalla riunione e vengono approvati secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo art.4.

Il Comitato di Sorveglianza può istituire alcuni gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di questioni specifiche.

I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso; gli esiti dei lavori saranno in seguito riportati al CdS.

ART. 4 PROCEDURA SCRITTA

Nei casi di necessità motivata la Presidenza del Comitato può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati al Comitato, i cui componenti con diritto di voto esprimono per iscritto il loro parere entro 10 giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica o fax o dalla data di comunicazione a mezzo e-mail della loro disponibilità su una pagina web del sito regionale.

Nei casi di urgenza motivata, la Presidenza del Comitato può attivare una procedura di consultazione scritta del Comitato che deve concludersi entro cinque giorni lavorativi dalla succitata data di messa a disposizione dei documenti.

La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale assenso.

La Presidenza del Comitato informa i membri dell'esito della procedura.

ART. 5 SEGRETERIA TECNICA

Il Comitato può avvalersi per l'espletamento delle sue funzioni di un'apposita segreteria tecnica.

E' compito della segreteria tecnica predisporre i verbali delle riunioni ed ogni altra documentazione utile alla seduta del Comitato.

La segreteria tecnica del Comitato di sorveglianza è in capo all'Autorità di Gestione.

Gli oneri di funzionamento della Segreteria tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell'asse Assistenza Tecnica del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 1303/2013 in materia di ammissibilità della spesa.

ART. 6 TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, il Presidente provvederà alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle principali deliberazioni assunte.

I verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito www.fse.basilicata.it della Regione Basilicata, a cura del Responsabile della Comunicazione del POR FSE Basilicata 2014-2020, di concerto con la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente e con l'eventuale coinvolgimento della Commissione, nel rispetto del regolamento (UE) 1303/2013.

ART. 7 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO/ NORME ATTUATIVE

Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di Gestione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla Decisione della Commissione europea n C(2014) 9882 final del 17 dicembre 2014 che ha approvato il Programma Operativo F.S.E. Basilicata 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP016 e le norme del Regolamento 1303/2013.

ALLEGATI

Deliberazione della Giunta Regionale n. 141 del 10 febbraio 2015 (Allegato 1)